



IN EVIDENZA

- Notizie in sintesi Pag. 2



APPROFONDIMENTI

- Regime fiscale delle locazioni brevi Pag. 4
- Proroga detrazioni delle spese per interventi edilizi Pag. 5
- Modifiche alla disciplina dell'Irpef Pag. 6
- Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci Pag. 7
- Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali Pag. 8
- Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta Pag. 9
- Rivalutazione a regime del valore delle partecipazioni Pag. 10
- Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quinquies) Pag. 11



STRUMENTI OPERATIVI

- Requisiti per il regime forfetario Pag. 12
- Check list verifica accesso regime forfetario 2026 Pag. 13
- Check list regimi contabili Pag. 15
- Check list dichiarazione Iva 2026 Pag. 16
- Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi Pag. 17



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- Iperammortamento dal 2026 per investimenti in beni strumentali nuovi Pag. 18
- Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026 Pag. 19
- Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno Pag. 20
- Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori Pag. 21



NON SOLO IMPRESA

- Autoliquidazione Inail 2025/2026 Pag. 22
- Misura degli interessi legali Pag. 23
- Tassi di usura Pag. 24



AGEVOLAZIONI

- Agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2026 Pag. 22



SCADENZARIO

- Principali adempimenti mese di febbraio 2026 Pag. 25



- GUARDA IL VIDEO INTEGRATIVO
- SCARICA IL MATERIALE DIDATTICO

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO
IN FORMATO WORD



Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

Editore e Proprietario: Centro Studi Castelli Srl
- Via Bonfiglio, 33 - 46042 Castel Goffredo MN
Partita Iva: 01392340202
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202
Capitale sociale € 210.400 interamente versato
Sito web: www.ratio.it
E-mail: servizioclienti@gruppocastelli.com

Direttore Responsabile: Anselmo Castelli
Vicedirettore: Stefano Zanon
Coordinatore Scientifico: Laurenzia Binda
Coordinatore di redazione: Stefano Zanon

Consiglio di Redazione:

Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,
Elena Fracassi, Alessandro Pratesi, Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di Esperti:

G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi, S. Baruzzi, F. Boni,
A. Bongi, A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi, M. Brisciani,
P. Clementi, G.M. Colombo, C. Corghi, L. Dall'Oca,
C. De Stefanis, S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini, P. Meneghetti,
M. Nicola, M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini, S. Setti, L. Simonelli,
L. Sorgato, M. Taurino, E. Valcarenghi, L. Vannoni,
F. Vollono, F. Zuech

Periodicità e distribuzione:

mensile, vendita esclusiva per abbonamento.

Diffusione: circolare diffusa per e-mail.

Servizio abbonamenti:

Tel. 0376/77.51.30

Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo
e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un
utilizzo improprio del materiale

Informativa Privacy - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.



IN EVIDENZA

Notizie in sintesi

**VENTILAZIONE DEI
CORRISPETTIVI
ANCHE NEL 2026**

- Si potrà applicare anche nel 2026 il meccanismo della liquidazione dell'Iva sui corrispettivi, ossia la ventilazione dei corrispettivi. Infatti, la sua abrogazione era stata prevista nelle bozze dello schema di decreto legislativo contenente norme sul Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto.
- Tuttavia, tale misura non è poi stata contenuta nella versione definitiva della norma (D.Lgs. 186/2025).

**DETRAZIONE
FORFETTARIA
DELL'IVA SUI
VEICOLI AZIENDALI**

- Con decisione 8.12.2025, il Consiglio dell'Ue ha autorizzato l'Italia a estendere fino al 31.12.2028 l'applicazione della normativa transitoria, in vigore dal 2007 e più volte prorogata, che fissa al 40% la misura dell'imposta detraibile sulle spese di acquisizione e impiego dei veicoli utilizzati dalle imprese e dai lavoratori autonomi per scopi non esclusivamente professionali.

**ASSEMBLEE
SOCIETARIE IN
LUOGO FISICO E A
DISTANZA**

- Le assemblee delle S.r.l. possono essere svolte con tutti i partecipanti, o parte di essi, non radunati in un luogo fisico, anche se lo statuto non prevede la possibilità di utilizzare collegamenti audio o video.
- Tale possibilità è data anche alle Spa, ma solo fino al 30.09.2026; infatti, dopo tale data, è necessaria una clausola statutaria per svolgere assemblee virtuali. Tuttavia, se lo statuto della Spa è privo di una clausola che abilita l'assemblea "non in presenza", è legittimo lo svolgimento dell'assemblea con tutti i partecipanti, o parte di essi, collegati via audio o video, qualora vi siano i presupposti per considerare l'assemblea stessa come totalitaria, ossia vi partecipino tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.

**CONGUAGLIO
CONTRIBUTIVO
2025**

- L'Inps, nella circolare n. 156/2025, ha ricordato che per le operazioni di conguaglio contributivo 2025 c'è tempo fino al 16.02.2026, cioè con la denuncia contributiva di competenza di gennaio 2026, oltre che con quella di dicembre 2025 con scadenza di pagamento al 16.01.2026.
- L'Istituto ha inoltre fornito le modalità operative per procedere correttamente con le operazioni attraverso cui il datore di lavoro quantifica precisamente l'imponibile contributivo e, di conseguenza, effettua l'esatto prelievo dei contributi dovuti sulle retribuzioni complessivamente incassate dai lavoratori durante un anno intero.

**SETTORI E
PROFESSIONI
AGEVOLATE PER
LE ASSUNZIONI**

- Con D.M. 3795/2025 il Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell'Economia, ha individuato i settori e le professioni a forte disparità occupazionale tra uomo e donna, cioè superiore di almeno il 25% rispetto alla disparità media nazionale del 2024, in cui si potrà fruire dello sgravio del 50% dei contributi a carico dei datori di lavoro per le assunzioni effettuate nell'anno 2026.
- L'individuazione dei settori e professioni è necessaria, annualmente, ai fini del riconoscimento dell'incentivo della L. 92/2012 per le assunzioni a termine o a tempo indeterminato, comprese le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti agevolati (la c.d. stabilizzazione).

**IL SOCIO
RISPONDE
CON IL MANAGER**

- Il socio della S.r.l. risponde in solido con l'amministratore formale della società se induce l'organo di gestione a compiere atti dannosi per la società o concorre nel metterli in atto oppure autorizza, in modo consapevole, il manager a farlo: in tal caso il socio diventa, in sostanza, anch'egli in amministratore.
- Tuttavia, la responsabilità solidale sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta e ha voluto comunque ingerirsi della gestione. Il fatto che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale in ogni caso, si spiega perché la S.r.l. è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi. Così la Cassazione civile, sezione prima, nell'ordinanza n. 32545 del 13.12.2025.

**SANZIONI PER
VIOLAZIONE DELLE
MISURE
RESTRITTIVE**

- È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 211/2025, attuativo della direttiva UE 2024/1226 in materia di violazioni delle misure restrittive, come congelamento dei beni, sanzioni economiche, divieti import/export. Per le imprese, il decreto inserisce tra i reati presupposto quelli in materia di violazioni di misure restrittive UE, stabilendo le sanzioni in percentuali sul fatturato, con l'aggiunta di sanzioni interdittive.
- Di conseguenza, le imprese, assoggettate al D.Lgs. 231/2001, devono aggiornare i loro documenti interni e, in particolare, il modello organizzativo, al fine di attenuare il rischio di subire sanzioni amministrative in caso di reati commessi da amministratori, manager e dipendenti.



Notizie in sintesi (segue)

RESPONSABILITÀ DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ESTINTA

- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 7984/2025, ha stabilito che la responsabilità degli ex soci per i debiti della società di capitali estinta non è illimitata, né automatica. Infatti, sono responsabili solamente i soci che hanno ricevuto denaro o altri beni sociali nel corso dei 2 periodi d'imposta precedenti alla messa in liquidazione, oppure quelli che hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, entro il limite quantitativo nel valore dei beni loro assegnati. Tale responsabilità deve essere motivata dall'Agenzia delle Entrate in base ad autonomo avviso di accertamento.

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE CONTINUA DEI COMMERCIALISTI

- Dal 1.01.2026 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione continua dei commercialisti. Tra le novità si ricorda la possibilità di "spalmare" su 3 anni e non più solo su uno le limitazioni al raggiungimento dei crediti attraverso attività formative particolari, diverse dai corsi, come le docenze, le partecipazioni a commissioni o la stesura di articoli e libri.
- Inoltre, è prevista l'esenzione totale dall'obbligo formativo per chi ha compiuto 65 anni o li compie all'interno del triennio formativo. Di conseguenza, non sarà più necessario raggiungere neanche la quota ridotta di 30 crediti nel triennio. È prevista anche la possibilità per i genitori con figli fino a 6 anni di usufruire del dimezzamento dei crediti: sarà necessario raggiungere 45 crediti, anche se richiesta da entrambi i genitori.

SOSPENSIONE DEL COMMERCIALISTA E RADIAZIONE

- Con il pronto ordini n. 113/2025 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha chiarito che la sospensione non decurta il periodo minimo necessario affinché il commercialista possa tornare a svolgere la professione a seguito di radiazione. Il periodo di sospensione cautelare, infatti, non va a incidere sul tempo minimo che deve trascorrere per riammettere un radiato, ovvero 6 anni.
- Al contrario, per la sospensione del commercialista, il periodo di sospensione cautelare è da scomputare.

INCOMPATIBILITÀ CON LA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA

- Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato il documento "Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs. 139/2005" dove analizza i confini delle incompatibilità dell'attività di commercialista.
- In particolare, ha affermato che l'attività di avvocato, così come quella di consulente del lavoro, è compatibile con la professione di commercialista. Al contrario, non lo sono quelle di agente di assicurazione o di procuratore sportivo, sempre che siano qualificate come esercizio di attività di impresa, espressamente vietato dalla normativa di riferimento.
- Inoltre, è possibile che il commercialista svolga attività di lavoro pubblico, se part-time.

ACCORDO TRANSATTIVO NELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI

- La Fondazione nazionale dei dottori commercialisti, con documento del 25.11.2025, ha analizzato la disciplina della transazione fiscale in occasione della composizione negoziata della crisi.
- In particolare, è stato chiarito che l'accordo transattivo con l'Erario nella composizione della crisi può essere sottoscritto anche dall'impresa che si trova soltanto in condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, sempre che vi sia la prospettiva di risanamento.
- Sul piano oggettivo, invece, i negoziati possono sfociare nella remissione o dilatazione soltanto nei debiti erariali, essendo esclusi i tributi locali e i debiti previdenziali e assicurativi.
- Nella transazione prevista nella composizione negoziata, come negli accordi di ristrutturazione, la convenienza economica rispetto alla liquidazione giudiziale deve risultare dall'apposita relazione attestata da un professionista indipendente. Tuttavia, non sono contemplate soglie minime di soddisfazione.

LAVORATORI FRONTALIERI, RIENTRO A DOMICILIO E LAVORO DA REMOTO

- È stata pubblicata la L. 217/2025 che autorizza la ratifica e dà esecuzione al Protocollo di modifica dell'accordo tra Italia e Svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri. Tra le novità si segnala che è stata modificata la definizione di lavoratori frontalieri per quanto riguarda il concetto di rientro quotidiano e il lavoro da remoto.

CAUTELE PER BUSTA PAGA DI INIZIO 2026

- AssoSoftware, nella nota 19.01.2026, a tutela dei produttori di software e dei loro clienti e al fine di non incorrere in possibili errori e successive sanzioni, suggerisce di attendere la pubblicazione delle circolari e delle istruzioni operative da parte degli enti competenti prima di applicare le novità normative 2026 all'elaborazione delle buste paga.
- Si tratta, tra l'altro, della detassazione del lavoro notturno, di quella del reddito accessorio nel pubblico impiego, degli sgravi contributivi per le lavoratrici madri e della detassazione degli aumenti derivanti dai rinnovi dei contratti.



APPROFONDIMENTI

Regime fiscale delle locazioni brevi

Per locazioni brevi si intendono i contratti di **locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da **persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online. A tali contratti è possibile applicare la cedolare secca. La L. 178/2020 ha previsto che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo all'anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta. La legge di Bilancio 2026 ha ridotto **il numero di appartamenti a 2, a decorrere dal 2026**. L'art. 1, c. 63 L. 213/2023 ha innalzato l'aliquota dell'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, ora pari al 26%, riconoscendo l'aliquota ridotta del 21% relativamente ai redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare.

REGISTRAZIONE
CONTRATTI
DI
LOCAZIONE
BREVE

Definizione

- Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario:
 - di **immobili a uso abitativo**;
 - di durata **non superiore a 30 giorni**, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di **biancheria** e di **pulizia** dei locali;
 - **stipulati da persone fisiche**, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare (Airbnb, Booking, ecc.).

Natura
imprendito-
riale

- Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di **non più di 2 appartamenti** per ciascun periodo d'imposta dal 2026.
- Ne consegue che, in caso di destinazione alla locazione breve di 3 o più appartamenti, l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., condizione che preclude l'applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

REGISTRAZIONE
DEL
CONTRATTO

Sono esclusi dall'obbligo di registrazione i **contratti di locazione di durata inferiore a 30 giorni** nel corso dell'anno (esempio: contratti turistici) che, in generale, sono stipulati con scrittura privata non autenticata.

Se nel corso dell'anno sono stipulati più contratti **con lo stesso contraente**, il limite di 30 giorni deve essere verificato con riferimento alla durata complessiva delle locazioni avvenute nell'anno.

REGIME
FISCALE
DEL
REDDITO
DA
LOCAZIONE

Irpef

I redditi da locazione breve sono, in via ordinaria, **assoggettati a Irpef**.

L'individuazione dei modelli impositivi applicabili richiede un'analisi dell'attività concretamente svolta per l'inquadramento in una delle categorie reddituali di cui all'art. 6 Tuir.

Se la locazione è effettuata senza la fornitura di servizi accessori, senza organizzazione e professionalità, i canoni di affitto costituiscono **reddito da fabbricati**.

- Nel caso in cui siano forniti anche servizi accessori (somministrazione della prima colazione, alimenti, bevande, trasferimenti, visite guidate, mezzi di trasporto, ecc.), ovvero la locazione sia condotta con organizzazione e professionalità, si configura un'attività commerciale che, a seconda che sia o meno svolta in via abituale, qualifica i proventi in:
 - **redditi diversi**;
ovvero
 - **redditi d'impresa**.

Cedolare
secca

In alternativa all'Irpef ordinaria, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve è **possibile optare** per l'applicazione delle disposizioni relative alla cedolare secca.

Le disposizioni sulla cedolare secca si applicano anche ai **corrispettivi lordi** derivanti dai contratti di **sublocazione** e dai contratti a titolo oneroso **conclusi dal comodatario** aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle medesime condizioni previste.



Proroga detrazioni delle spese per interventi edilizi

La L. 199/2025 ha prorogato per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all'anno 2025 dalla legge di Bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). In particolare, è pari al 36% l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, con la riduzione al 30% per le spese sostenute nel 2027. È inoltre confermato l'innalzamento delle aliquote di detrazione al 50% per le abitazioni principali. È stabilita la proroga della detrazione per l'acquisto anche nel 2026 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di € 5.000 previsto per il 2025.

RECUPERO
PATRIMONIO
EDILIZIO E
RIQUALIFICA-
ZIONE
ENERGETICA

Aliquote

- Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'art. 16-bis Tuir, per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al:
 - **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
 - **30%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

Fino a un ammontare complessivo delle stesse **non superiore a € 96.000** per unità immobiliare.

Esclusioni

Sono esclusi dalla suddetta detrazione, prevista per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, gli interventi di **sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili**.

Abitazione principale

- Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
 - **50%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
 - **36%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

Fermo restando il predetto **limite di € 96.000**.

SISMABONUS

- La detrazione **sismabonus** spetta anche per le spese documentate, sostenute negli **anni 2025, 2026 e 2027**, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati pari al:
 - **36%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
 - **30%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.
- Nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale**, la detrazione spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è innalzata al:
 - **50%** delle spese sostenute negli anni **2025 e 2026**;
 - **36%** delle spese sostenute nell'anno **2027**.

BONUS
MOBILI

Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia è riconosciuta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla **classe A** per i forni, alla **classe E** per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla **classe F** per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione anche in relazione alle **spese sostenute nel 2026** e con lo **stesso limite di spesa detraibile di € 5.000** previsto per il 2025.

LIMITI
ALLE
SPESE
DETRAIBILI

- Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, ai sensi dell'art. 16-ter Tuir, per i soggetti con **reddito complessivo superiore a € 75.000** gli oneri e le spese per i quali è prevista una detrazione dall'imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un ammontare calcolato moltiplicando l'importo base determinato in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente in corrispondenza del numero di figli presenti nel nucleo familiare del contribuente, fiscalmente a carico.
- Per i soggetti percipienti un **reddito complessivo superiore € 100.000** il livello massimo di detrazioni percepibili annualmente è stabilito in funzione nella composizione del nucleo familiare.
- Ai fini del computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, per le spese detraibili ai sensi dell'art. 16-bis Tuir (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici), ovvero di altre disposizioni normative, la cui detrazione è ripartita in più annualità, **rilevano le rate di spesa riferite a ciascun anno**.



MISURE DI DETRAZIONE E REQUISITI



Modifiche alla disciplina dell'Irpef

Si presentano le principali novità riguardanti l'Irpef e le relative imposte sostitutive per i lavoratori dipendenti contenute nella L. 199/2025, in vigore dal 1.01.2026.

ALIQUOTE IRPEF	Scaglioni	Aliquote	Imposta dovuta
	Fino a € 28.000	23%	23% sul reddito.
	Da € 28.001 fino a € 50.000	33%	€ 6.440 + 33% sul reddito che supera i € 28.000 e fino a € 50.000.
	Oltre i € 50.000	43%	€ 13.700 + 43% sul reddito che supera i € 50.000.
DETRAZIONE DA IMPOSTA LORDA	Contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a € 200.000	• È diminuito di un importo pari a € 440 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri: a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie e le detrazioni edilizie; b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi. • La riduzione è applicata dopo aver tenuto conto delle riduzioni: - ex art. 16-ter, cc. 1-5 Tuir per redditi superiori a € 75.000; - ex art. 15, c. 3-bis Tuir per redditi superiori a € 120.000.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO	Persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia	• È elevato da € 200.000 a € 300.000 l'importo dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per ciascun periodo d'imposta in riferimento al quale opera l'opzione. • È elevato da € 25.000 a € 50.000 l'importo dovuto da ciascun familiare, su richiesta del soggetto che esercita l'opzione, in possesso dei requisiti, ovvero che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno 9 dei 10 periodi d'imposta antecedenti a quello di validità dell'opzione. • Tali disposizioni si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'art. 43 c.c. successivamente al 1.01.2026.	
RIDUZIONE DELL'IRPEF	Su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti	È estesa all'anno 2026 la norma transitoria, già posta per l'anno 2025, che prevede, per i dividendi corrisposti (nel relativo anno) ai lavoratori dipendenti e derivanti dalle azioni attribuite dalle aziende in sostituzione di premi di risultato, il computo nella base imponibile delle imposte sui redditi nella misura pai al 50%, ad esclusione della quota di tali dividendi eccedente il limite di € 1.500, per la quale resta ferma l'inclusione integrale nell'imponibile.	
DISCIPLINA FISCALE DEGLI EMOLUMENTI VARIABILI	Erogati ai manager del settore finanziario	• È abrogata la disciplina fiscale relativa all'addizionale sugli emolumenti variabili corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che operano nel settore finanziario, che prevede l'applicazione di un'imposta addizionale del 10% sulla parte che eccede del triplo la parte fissa della retribuzione. • La disapplicazione della disposizione è subordinata alla condizione che il soggetto che eroga le remunerazioni versi una somma, corrispondente a un ammontare pari ad almeno il doppio dell'addizionale dovuta, in favore di enti del Terzo settore previsti dal codice del Terzo settore, diversi dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano i suddetti erogatori delle remunerazioni, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto. • Le disposizioni si applicano a condizione che il versamento ivi previsto si riferisca all'ammontare complessivo dell'addizionale dovuta per il periodo.	
CONTRIBUTI A PREVIDENZA COMPLEMENTARE		È elevato, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare: il suddetto limite annuo è elevato da € 5.164,57 a € 5.300.	



Assegnazione o cessione agevolata di beni ai soci

La L. 199/2025 ha previsto la possibilità, per le S.n.c., S.a.s., S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a., di assegnare o cedere ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa **entro il 30.09.2026**, applicando disposizioni agevolate.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30.09.2026, si trasformano in società semplici.

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica **un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%**.

Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

**SOCIETÀ
INTERESSATE¹**

Società in nome collettivo.

Società in accomandita semplice.

Società a responsabilità limitata.

Società per azioni.

Società in accomandita per azioni.

• Esclusioni:

- cooperative;
- consorzi e società consortili;
- enti commerciali;
- enti non commerciali.

CONDIZIONI**Soci**

Tutti i soci devono essere iscritti nel libro soci **al 30.09.2025** (libro soci o idoneo titolo con data certa).

oppure

Devono essere **iscritti entro il 30.01.2026**, in base a un atto di trasferimento avente data certa **anteriore al 1.10.2025**.

**Assegnazione
o cessione
ai soci****• Entro 30.09.2026.**

- Rileva la percentuale di partecipazione esistente alla data di assegnazione e non è necessario l'interrotto possesso.

**BENI DA
ASSEGNARE
O CEDERE
AI SOCI****Beni
immobili**

Diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir².

Beni mobili iscritti nei pubblici registri.

Non utilizzati (al momento dell'assegnazione/cessione) **come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa.

**TRASFORMAZIONE
IN SOCIETÀ
SEMPLICE**

Le disposizioni si applicano anche alle società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2026** si trasformano in società semplici.

Note

¹. Sono incluse anche le società di armamento, le società di fatto che esercitano attività commerciali e le società in liquidazione.

². • Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore (strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, 1° p. Tuir). Pertanto, rientrano nell'agevolazione:

- gli immobili patrimoniali (categoria catastale A);
- gli immobili-merce;
- gli immobili strumentali per natura (cat. B, C, D, E e A/10), sempre che non siano utilizzati direttamente per l'attività, compresi anche gli immobili concessi in locazione, comodato o, comunque, non direttamente utilizzati, dalle società di gestione immobiliare (non considerati strumentali per destinazione). Tali immobili sono agevolabili solo se risultano iscritti nell'inventario.

- **Rileva il momento dell'assegnazione, che coincide con quello in cui l'atto è effettuato** (e non in quello della delibera).

**Estromissione immobili strumentali per imprenditori individuali**

La L. 199/2025 ha previsto la possibilità per l'imprenditore individuale di optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1.01.2026, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8%, calcolata sulla differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Le estromissioni devono avvenire nel periodo 1.01.2026 - 31.05.2026 per beni posseduti alla data del 30.09.2025.

SOGGETTI INTERESSATI	Imprenditori individuali.	Non rileva il regime contabile adottato.
BENI POSSEDUTI	Immobili strumentali per natura o per destinazione ² (art. 43, c. 2 Tuir).	Posseduti alla data del 30.09.2025.
	Plusvalenza	L'estromissione, rappresentando un'ipotesi di destinazione al consumo personale dell'imprenditore o a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 58, c. 3 Tuir), comporta il realizzo di plusvalenze.
	Imposta sostitutiva	• Irpef. • Irap (imposta soppressa per le imprese individuali dal 2022).
ESCLUSIONE DAL PATRIMONIO D'IMPRESA	Misura	8% x • Valore normale (o catastale rivalutato) dell'immobile¹ (+) • Valore fiscalmente riconosciuto (-) • Imponibile per l'imposta sostitutiva (=)
	Iva	L'operazione di estromissione è soggetta a Iva secondo le ordinarie regole della cessione dell'immobile (autoconsumo).
OPERAZIONI	Scadenza	Dal 1.01.2026 al 31.05.2026. Con effetto dal 1.01.2026.
VERSAMENTO	60%	Entro il 30.11.2026.
	40%	Entro il 30.06.2027.

Note

- Su richiesta e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro (art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986).
 - I moltiplicatori da applicare alla rendita catastale non rivalutata sono i seguenti:
 - 126 per i fabbricati dei gruppi A e C (esclusi A/10 e C/1);
 - 115,50 per i fabbricati dei gruppi A "prima casa" e C (escluso C/1) "prima casa";
 - 176,40 per i fabbricati del gruppo B;
 - 63 per i fabbricati del gruppo A/10 e del gruppo D;
 - 42,84 per i fabbricati del gruppo E e della categoria C/1.
- Sono esclusi gli immobili-merce e gli immobili non strumentali. Dal **1992 si considerano relativi all'impresa individuale** gli immobili iscritti nell'inventario (contabilità ordinaria) o risultanti dal registro dei beni ammortizzabili o dai registri Iva (contabilità semplificata) [art. 65, c. 1 Tuir]. Tale disposizione ha ampliato, in sostanza, il proprio ambito applicativo anche agli immobili strumentali per destinazione, mentre quelli strumentali per natura erano già soggetti a tale vincolo. Pertanto, rientrano nell'agevolazione: gli immobili strumentali per natura indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); gli immobili strumentali per destinazione acquisiti dal 1.01.1992 indicati nell'inventario (o libro dei beni ammortizzabili); **gli immobili strumentali per destinazione acquisiti fino al 31.12.1991 anche se non indicati nell'inventario o nel libro dei beni ammortizzabili.** In assenza di tali requisiti, gli immobili non sono oggetto dell'agevolazione, in quanto non considerati relativi all'impresa, ma appartenenti alla sfera privata dell'imprenditore.





Affrancamento riserve e fondi in sospensione d'imposta

La legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d'imposta. In particolare, i **saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025**, possono essere affrancati, **in tutto o in parte**, con l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura del **10%**. Sono **escluse** le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte **diverse** da quelle sui **redditi** o dall'**Irap**.
Si applicano le disposizioni del D.M. 27.06.2025. L'imposta sostitutiva è liquidata nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025** ed è versata obbligatoriamente **in 4 rate** di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il **versamento a saldo** delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.
Si riassume l'agevolazione, facendo riferimento, ove non disciplinato, alle versioni precedenti delle leggi di affrancamento.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Saldi attivi di rivalutazione, riserve e fondi in sospensione d'imposta.	Esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso alla data del 31.12.2024 che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31.12.2025 .
	Esclusioni	Sono escluse le riserve il cui vincolo di indisponibilità fiscale è determinato sulla base di imposte diverse da quelle sui redditi o dall' Irap . Esempi • Riserve vincolate ex art. 26 D.L. 104/2023. • Riserve da rivalutazione dei beni d'impresa ex art. 15 D.L. 185/2008 e art. 110 D.L. 104/2020 con effetti solo civilistici.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Oggetto	Le riserve e altri fondi in sospensione d'imposta possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva.	In tutto o in parte.
	Imposte sostituite	• Irpef. • Ires. • Irap.	
	Misura	Imposta sostitutiva del 10% .	
	Base imponibile	L'imposta sostitutiva è calcolata sull'importo della riserva risultante dal bilancio (circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6, parte I par. 4.7) e quindi, al netto dell'imposta sostitutiva.	
	Liquidazione	• L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (modello Redditi 2026). • Pertanto, l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo (relazione illustrativa al D. Lgs. 192/2024).	
	Versamento	L'imposta è versata in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 (30.06.2026 per i soggetti solari) e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi (30.06.2027, 30.06.2028, 2.07.2029).	
TRATTAMENTO CONTABILE	• Non essendovi indicazioni specifiche nella norma, sembra possibile che l'imposta sostitutiva possa essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto ovvero a diretta riduzione della riserva affrancata oppure come costo (indeducibile). • Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o al fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata con le ordinarie modalità previste per la riduzione del capitale, di cui all'art. 2445, cc. 2 e 3 c.c.		



Rivalutazione a regime del valore delle partecipazioni

La L. 207/2024 ha introdotto **a regime** la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate. In particolare, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni (negoziato e non) possedute dal 1.01 di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30.11 del medesimo anno, si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva. La L. 199/2025 ha **aumentato l'aliquota dell'imposta sostitutiva dal 18% al 21%, con effetto dalle rivalutazioni effettuate dal 1.01.2026** (rimane al 18% l'aliquota prevista per la rivalutazione dei terreni). È possibile rateizzare il versamento dell'imposta sostitutiva fino a un massimo di 3 rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30.11. Pertanto, la nuova formulazione della norma **non prevede il pagamento di interessi sulle rate successive alla prima.**

SOGGETTI INTERESSATI¹	• Persone fisiche • Società semplici • Enti non commerciali	Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle partecipazioni.	Esclusi i redditi conseguiti nell'esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali .
OGGETTO	Partecipazioni	• Qualificate • Non qualificate	• Titoli, quote o altri diritti negoziati o non negoziati in mercati regolamentati. • Posseduti al 1.01 ogni anno.
PLUSVALENZE O MINUSVALENZE	Regime sostitutivo	(+) Corrispettivo percepito per la vendita. (-) Valore di perizia al 1.01, da redigere entro il 30.11 di ciascun anno. (-) Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto². (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia).	
	Agevolazione	• Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, per i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1.01 di ciascun anno, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art. 9, c. 4, lett. a) Tuir, con riferimento al mese di dicembre dell'anno precedente. • Per i titoli, quote e diritti non quotati può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale alla data del 1.01 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nel registro dei revisori legali.	
IMPOSTA SOSTITUTIVA	Misura	Partecipazioni qualificate al 1.01 di ciascun anno. Partecipazioni non qualificate al 1.01 di ciascun anno.	Da applicare al valore di perizia .
	Versamento	Entro il 30.11 di ciascun anno mediante mod. F24. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.11.	

Note	^{1.} Le disposizioni non si applicano ai fini della determinazione, ai sensi dell'art. 68, c. 2-bis Tuir, delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed enti commerciali di cui all'art. 73, c. 1, lett. d) Tuir (società o enti commerciali non residenti nel territorio dello Stato che soddisfano i presupposti per fruire del regime della cd. "participation exemption - PEX") privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
	^{2.} • Se la relazione giurata di stima è predisposta: - per conto della stessa società o dell'ente nel quale la partecipazione è posseduta, la relativa spesa è deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti nell'esercizio in cui è stata sostenuta e nei 4 successivi; - per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli, quote o diritti alla data del 1.01 di ogni anno, la relativa spesa è portata in aumento del valore di acquisto della partecipazione in proporzione al costo effettivamente sostenuto da ciascuno dei possessori.



Nuova definizione agevolata dei ruoli (rottamazione-quinquies)

La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”, introduce all'art. 1, cc. 82-100, la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1.01.2000 al 31.12.2023 (c.d. rottamazione-quinquies), collocandosi nel solco dei precedenti interventi legislativi di cui ai D.L. 193/2016, 148/2017, 119/2018 e 34/2019, L. 145/2018 e da ultimo alla L. 197/2022.

Le disposizioni normative prevedono la facoltà, per il contribuente, di beneficiare dell'abbattimento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

La definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale nonché maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Rispetto alle precedenti edizioni, non è ammessa la definizione agevolata per i carichi richiesti a seguito di accertamento.

AMBITO
OGGETTIVO

- Debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione **dal 1.01.2000 al 31.12.2023** derivanti:
 - dall'omesso versamento di imposte derivanti dalle attività di liquidazione automatica (art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972) e di controllo formale (art. 36-ter D.P.R. 600/1973) della dichiarazione¹;
 - dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Inps con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento²;
 - da violazioni del Codice della strada per sanzioni amministrative irrogate da amministrazioni statali.

MISURA
DELLA
DEFINIZIONE

- I debiti possono essere estinti **versando** le somme dovute a titolo di:
 - **capitale**;
 - rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
- Sono **abbattuti** e non devono essere versati:
 - gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
 - gli **interessi di mora** ex art. 30 D.P.R. 602/1973;
 - le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali (c.d. sanzioni civili, di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999);
 - gli aggi per l'agente della riscossione, ex art. 17 D. Lgs. 112/1999.

Per le sanzioni
amministrative
da violazione del
Codice della Strada

- Non sono dovuti:
 - gli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, c. 6 L. 689/1981, e quelli di cui all'art. 30, c. 1 D.P.R. 602/1973;
 - le somme maturate a titolo di aggio ex art. 17 D. Lgs. 112/1999

TERMINI
DI
VERSAMENTO

- Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il **31.07.2026** oppure con un massimo di **54 rate bimestrali (9 anni)**, con scadenza:
 - la 1^a, la 2^a e la 3^a, rispettivamente, il **31.07.2026**, il **30.09.2026** e il **30.11.2026**;
 - dalla 4^a alla 51^a, rispettivamente, il **31.01**, il **31.03**, il **31.05**, il **31.07**, il **30.09** e il **30.11** di ciascun anno a decorrere dal 2027;
 - dalla 52^a alla 54^a, rispettivamente, il **31.01.2035**, il **31.03.2035** e il **31.05.2035**.

Note

1. Stante il riferimento ai carichi derivanti da liquidazione automatica e controllo formale non dovrebbero rientrare i carichi scaturenti da avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure da atto di contestazione delle sanzioni.
2. Considerato il riferimento ai soli contributi Inps, non sono rottamabili i carichi formati da enti previdenziali diversi dall'Inps, come quelli delle Casse professionali o dell'ENASARCO.



STRUMENTI OPERATIVI

Requisiti per il regime forfetario

*i contribuenti persone fisiche, esercenti attività d'impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario a condizione che, nell'anno precedente, abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a € 85.000, a condizione che le spese per lavoro dipendente siano di ammontare complessivamente non superiore a € 20.000,00 lordi. La fuoriuscita dal regime avviene dall'anno successivo nel caso di superamento del limite di ricavi di € 85.000 ma comunque entro il limite di € 100.000. Il superamento del limite di € 100.000 comporta, invece, l'immediata cessazione del regime forfetario. **La legge di Bilancio 2026 ha prorogato anche per il 2026 l'aumento da € 30.000 a € 35.000, della soglia di redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.***

AMBITO APPLICATIVO	Soggetti	Contribuenti persone fisiche.	- Attività d'impresa. - Arti o professioni.
	Requisiti	Il regime (naturale) forfetario è applicabile se sono, al contempo, soddisfatti il requisito reddituale e il requisito delle spese per dipendenti.	Nell'anno precedente.
	Inizio attività	- Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza del requisito. - Tuttavia, il regime non è riservato solo alle nuove attività. - La permanenza nel regime non è soggetta ad alcun limite temporale ed è subordinata solo al verificarsi delle condizioni normativamente prescritte.	
REQUISITI CONTABILI	Ricavi o compensi Ragguagliati ad anno	- I contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000. - Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.	- Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l'applicazione del regime ordinario dall'anno successivo. - Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.
	Spese per dipendenti	Possono avvalersi del regime i contribuenti che hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a € 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all'art. 70 D. Lgs. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'art. 50, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro, nonché le spese per prestazioni di lavoro di cui all'art. 60 Tuir (prestazioni effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari) ² .	
ESCLUSIONI	Redditi da lavoro dipendente	- Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di € 30.000³. Tale limite, per il 2025 e il 2026, è aumentato a € 35.000. - La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.	
REDDITIVITÀ PER CASSA	I soggetti in regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell'apposita tabella (in base al codice ATECO).		
IMPOSTA SOSTITUTIVA	- Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%¹. Imprese familiari: l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore.		

Note

- Ricorrendo **specifiche condizioni**, per i **primi 5 anni** di attività l'imposta sostitutiva è ridotta al 5%.
- I contribuenti che nel 2025 hanno superato il limite delle spese per dipendenti non potranno accedere al regime forfetario nel 2026.
- Anche la clausola di esclusione dei redditi percepiti per lavoro dipendente opera dal periodo d'imposta 2026 se i contribuenti, nel periodo d'imposta 2025, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in misura superiore al limite.



Check list verifica accesso regime forfetario 2026

La legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta, in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per poterne fare parte. La L. 207/2024 ha aumentato, per l'anno 2025, da € 30.000,00 a € 35.000,00, la soglia dei redditi da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) percepiti nell'anno precedente, superata la quale è precluso l'accesso al regime forfetario.

Contribuente		Periodo d'imposta	
Dati da verificare per anno precedente (o presunti in caso di inizio attività)			
Ricavi conseguiti o compensi percepiti, ragguagliati ad anno superiori ai limiti indicati nella tavola n. 1.		No	Sì
Codice	€	No	Sì
Sostenimento di spese per lavoratori dipendenti, lavoro accessorio, co.co.pro., co.co.co., spese per associati in partecipazione superiori a € 20.000,00 lordi?		No	Sì
Nell'anno precedente i redditi di lavoro dipendente e assimilati hanno superato € 35.000,00 ¹		No	Sì
Dati da verificare per l'anno in corso			
Altre cause di esclusione	Ci si avvale di regimi speciali ai fini Iva?	No	Sì
	Ci si avvale di regimi forfetari di determinazione del reddito?	No	Sì
	Soggetto non residente? ²	No	Sì
	Soggetto che in via esclusiva o prevalente effettua cessioni di immobili o cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi?	No	Sì
	Soggetto socio in società di persone, associazioni o imprese familiari? ³	No	Sì
	Soggetto che detiene il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni?	No	Sì
Attività esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o sono intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d'imposta?		No	Sì
Accesso consentito			
Accesso negato			

Note	1. Non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati eccedenti € 35.000,00 per il 2025 (€ 30.000,00 a regime) (la condizione non deve essere verificata in caso di cessazione del rapporto di lavoro). Come precisato dalla circolare n. 10/E del 4.04.2016, ai fini della non applicabilità della clausola di esclusione rilevano solamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario (e quindi non quelle cessazioni avvenute nel medesimo anno di applicazione del regime stesso). 2. Fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. 3. La causa ostativa non opera se il soggetto, entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, provveda a cedere la partecipazione.
------	---



Check list verifica accesso regime forfetario 2026 (segue)

Tavola n. 1

Tabella limiti di ricavi

Progres.	Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia dei ricavi/compensi	Redditività
1	Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	85.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9		40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81		40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89		54%
5	Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)		86%
6	Intermediari del commercio.	46.1		62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)		40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)		78%
9	Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)		67%
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	• Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: - non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.		

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della **possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività**, dichiara:
 - di non aver esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
 - l'attività da esercitare non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
 - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

Firma

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

Firma

- Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti forfetari, della sintetica tavola di confronto fra regimi, di aver ricevuto tutte le informazioni riguardanti il regime forfetario e sulle differenze esistenti rispetto al regime ordinario, e di aver deciso di:

☐ **non optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari, essendo comunque a conoscenza che il regime forfetario potrebbe comportare il pagamento di maggiori imposte rispetto al regime ordinario

Firma

☐ **optare** per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sul reddito nei modi ordinari (l'opzione è vincolante per almeno un triennio)

Firma

Elementi	Regime forfetario	Regime ordinario
Applicazione Iva	No	Sì
Detrazione Iva	No	Sì
Calcolo reddito	Imprese [[Ricavi] x percentuale prevista] - Contributi Professionisti [[Compensi] x percentuale prevista] - Contributi	Ricavi - Costi Compensi - Spese per cassa
Deducibilità contributi	Dal reddito d'impresa/lavoro autonomo	Dal reddito complessivo
Deducibilità costo beni strumentali	No	Sì (ammortamenti)
Tassazione	Imposta sostitutiva 15% (o 5%)	Irpef ordinaria
Indici di affidabilità fiscale	No	Sì
Fatturazione elettronica	Sì	Sì

- Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente allo Studio la variazione di qualunque delle condizioni precedentemente valutate al fine dell'accesso al presente regime.

Firma



CHECK LIST VERIFICA ACCESSO REGIME FORFETARIO (COMPILABILE)



Check list regimi contabili

La Legge di Stabilità 2016 ha istituito, per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta in sostituzione dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap pari al 15%. Il regime opera come regime fiscale naturale salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Si propone una check list per verificare se i soggetti hanno i requisiti per accedervi.

VOLUME D'AFFARI		€
☐ Regime forfetario		
Gruppo di settore	Codici attività ATECO 2007	Valore soglia (limite)
Industrie alimentari e delle bevande.	(10-11)	€ 85.000
Commercio all'ingrosso e al dettaglio.	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande.	47.81	
Commercio ambulante di altri prodotti.	47.82 - 47.89	
Costruzioni e attività immobiliari.	(41 - 42 - 43) - (68)	
Intermediari del commercio.	46.1	
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.	(55 - 56)	
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi.	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	
Altre attività economiche.	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	
Nota bene	Individuazione limiti di ricavi	- Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e compensi per l'accesso al regime: non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli indicatori sintetici di affidabilità; - nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
☐ Contabilità semplificata	Limite	- Fino a € 500.000,00 prestazioni servizi. - Fino a € 800.000,00 altre attività.
	Regime di cassa.	☐ Tenuta registri Iva senza annotazione degli incassi/pagamenti (data registrazione coincidente con l'operazione monetaria). ☐ Opzione Vincolante per almeno un triennio. ☐ Tenuta registri cronologici incassi/pagamenti. ☐ Annotazione sui registri Iva in sostituzione dei registri cronologici.
☐ Contabilità ordinaria per opzione	Opzione Un anno, fino a revoca.	Uscita ☐ Sì ☐ No
☐ Contabilità ordinaria	Limite - Oltre € 500.000,00 prestazioni servizi. - Oltre € 800.000,00 altre attività.	☐ Obbligo - Società di capitali. - Cooperative. - Enti commerciali.



CHECK LIST REGIMI CONTABILI (COMPILABILE)



Check list dichiarazione Iva 2026

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2026, concernente l'anno d'imposta 2025, deve essere presentato nel periodo tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026 in forma autonoma. Si evidenzia che nel nuovo modello di dichiarazione Iva 2026, rispetto a quello del 2025, sono stati variati i quadri: VA, VE, VJ e VX.

PRESENTAZIONE	Modalità telematica	Deve essere effettuata esclusivamente per via telematica. Nel caso di presentazione per via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e, precisamente, nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate.	- Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato. - Si applica, in tale ipotesi, la sanzione da € 250,00 a € 2.000,00.
	Termini	Tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026 .	
VERSAMENTO	Unica soluzione	L'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi € 10,33 (€ 10,00 per effetto degli arrotondamenti).	
	Rateizzazione	- I contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare. Le rate devono essere di pari importo; la 1ª rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell'Iva in unica soluzione. - Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l'ultima rata non oltre il 16.12. - Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile: pertanto, la 2ª rata deve essere aumentata dello 0,33%, la 3ª rata dello 0,66% e così via.	
	Entro il termine di versamento previsto per la dichiarazione dei redditi	Il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03, tenendo conto dei termini di versamento previsti dall'art. 17, c. 1 D.P.R. 435/2001. Pertanto, il versamento rateale è effettuato maggiorando prima l'importo da versare con lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16.03 e, quindi, aumentando dello 0,33% mensile l'importo di ogni rata successiva alla 1ª. È, in ogni caso, possibile avvalersi dell'ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al termine fissato dall'art. 17, c. 2 D.P.R. 435/2001 (30.07), applicando sulla somma dovuta al 30.06 gli ulteriori interessi dello 0,40%.	



CHECK LIST RACCOLTA DATI DICHIARAZIONE IVA (COMPILABILE)



CHECK LIST RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (COMPILABILE)



CHECK LIST UTILIZZO CREDITO IVA (COMPILABILE)



CHECK LIST QUADRATURA LI.PE. (COMPILABILE)



CHECK LIST DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE (COMPILABILE)



Raccordo tra volume d'affari Iva e ricavi

Al fine di una corretta compilazione della dichiarazione Iva annuale si propone una tavola di raccordo tra il volume d'affari Iva e i ricavi contabili.

DITTA:	VERDI ANTONIO & C. S.n.c.	ANNO:	2025
---------------	---------------------------	--------------	------

Volume d'affari Iva da quadro operazioni attive imponibili	€	1.300.000,00	+
• Acconti fatturati nell'anno non ancora costituenti ricavi.	€	200.000,00	-
• Acconti di anni precedenti di competenza dell'anno.	€		+
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno precedente.	€		-
• Fatture da emettere al 31.12 dell'anno in corso.	€	50.000,00	+
• Sconti e abbuoni per i quali il contribuente non si è avvalso della procedura, facoltativa, di riduzione della base imponibile.	€		-
• Sconti e abbuoni, non previsti contrattualmente, per i quali non è ammessa la procedura di riduzione della base imponibile.	€	5.000,00	-
• Ricavi anticipati.	€		-
• Ricavi anticipati anni precedenti.	€		+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 2 D.P.R. 633/1972, emesse oltre l'anno in cui è stata effettuata l'operazione originaria.	€		+
• Note di accredito con recupero dell'Iva ai sensi dell'art. 26, c. 3 D.P.R. 633/1972, emesse entro un anno dall'operazione originaria ma nell'esercizio successivo.	€	3.500,00	+
• Interessi su dilazioni di pagamento (art. 10 D.P.R. 633/1972).	€	1.400,00	-
• Omaggi indicati in fattura e assoggettati a Iva (di importo superiore a € 50,00).	€		-
• Valori dei beni ceduti a titolo di sconto (sconto merce) soggetti a Iva (in quanto aventi aliquota superiore a quella del bene fatturato o in assenza di originaria previsione contrattuale).	€	1.800,00	-
• Cessioni di terreni non edificabili (non immobilizzazioni), poichè non costituiscono cessioni di beni ai fini Iva [art. 2, lett. c) D.P.R. 633/1972].	€		+
• Cessioni di beni con Iva assolta all'origine, quali, ad esempio, periodici, libri, generi di monopolio.	€		+
• Prestazioni di servizi con Iva assolta all'origine quali, ad esempio, posti telefonici pubblici, biglietti di mezzi di trasporto urbano.	€		+
• Proventi soggetti all'imposta sugli intrattenimenti, con regime Siae.	€		+
• Altri:	€		+
Ricavi e proventi (Voce A Conto economico)¹	€	1.150.300,00	=

Note¹

- A 1 - Ricavi caratteristici.
- A 5 - Altri ricavi e proventi esclusi:
 - plusvalenze;
 - contributi c/esercizio.

**CHECK LIST RACCORDO TRA VOLUME D'AFFARI IVA E RICAVI (COMPILABILE)**



AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Iperammortamento dal 2026 per investimenti in beni strumentali nuovi

L'art. 1 cc. 427-436 ripropone la disciplina della maggiorazione dell'ammortamento, ai fini Ires e Irpef, per investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0", **effettuati dalle imprese dal 1.01.2026 al 30.09.2028**. La disciplina diverge da quella in vigore fino al 2019: nella precedente versione per il riconoscimento della maggiorazione delle quote di ammortamento bastava un'autocertificazione dei beni (o una perizia), ora invece, per ottenere il riconoscimento dell'incentivo "automatico", sarà necessario effettuare, utilizzando modelli standardizzati, apposite comunicazioni e produrre certificazioni (definite da un decreto ministeriale) concernenti gli investimenti agevolabili al Gse, a cui spetta la gestione delle procedure di accesso e il controllo dell'agevolazione. Per i beni strumentali agevolabili classificati come 4.0 ("Made in Eu") sarà essenziale documentare la loro interconnessione in quanto tali beni non devono soltanto essere tecnologicamente avanzati ma devono anche essere in grado di dialogare con il sistema informatico aziendale o con la rete di produzione. Occorrerà fare attenzione alle "code" degli investimenti effettuati con il credito d'imposta 4.0 in vigore fino al 31.12.2025, in quanto il nuovo regime dell'iperammortamento non può essere cumulativamente applicato ai beni che beneficiano del credito d'imposta Transizione 4.0-2025.

ALIQUEUTE

- Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti **titolari di reddito d'impresa**² che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del:
 - **180%** per gli investimenti **fino a 2,5 milioni di euro**;
 - **100%** per gli investimenti **oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**;
 - **50%** per gli investimenti **oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**.

INVESTIMENTI

La maggiorazione si applica in relazione agli investimenti in beni prodotti in **uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo** (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), effettuati **dal 1.01.2026 al 30.09.2028**.

- La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti in:
 - a) **beni materiali e immateriali** strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli **allegati IV e V annessi alla L. 199/2025**, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - b) **beni materiali** nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati **all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, c. 1, lett. a), n. 2) D. Lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023¹.

CONDIZIONI

- Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata a:
 - rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore; e
 - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

ESCLUSIONI

- Il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 267/1942, dal D. Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
- Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CESSIONE DEL BENE OGGETTO DELL'AGEVOLAZIONE

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, **l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Note

1. Sono agevolabili esclusivamente i seguenti impianti con moduli fotovoltaici (art. 12, c. 1, lett. b) e c) D.L. 181/2023):
 - moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,50% (lett. b);
 - moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea composti da celle bifacciali a eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'Unione europea con un'efficienza di cella almeno pari al 24% (lett. c).
2. Sono, pertanto, esclusi:
 - i lavoratori autonomi;
 - i contribuenti forfetari, che determinano il reddito applicando lo specifico coefficiente di redditività;
 - le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale.



ESEMPIO DI CALCOLO DELL'IPERAMMORTAMENTO



BENI MATERIALI E IMMATERIALI STRUMENTALI NUOVI (ALLEGATI IV E V ANNESSI ALLA L. 199/2025)



Tassazione integrale plusvalenze su beni strumentali dal 2026

L'art. 1, c. 42 L. 199/2025 dispone come regola generale che le plusvalenze patrimoniali realizzate concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate. A seguito delle modifiche introdotte, quindi, è venuta meno la possibilità per l'impresa di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei successivi, ma non oltre il 4°. Allo stesso modo è soppresso il periodo che disciplinava in termini analoghi la tassazione dei beni costituenti immobilizzazioni finanziarie iscritti come tali negli ultimi 5 bilanci.

PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO

- Le plusvalenze relative ai beni d'impresa, diversi da quelli che costituiscono ricavi di cui all'art. 85, concorrono a formare il reddito se:
 - sono realizzate mediante **cessione a titolo oneroso**;
 - sono realizzate mediante **il risarcimento, anche in forma assicurativa**, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
 - i beni vengono **assegnati ai soci o desinati a finalità estranee** all'esercizio dell'impresa.
- Concorrono alla formazione del reddito imponibile anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. In particolare, se il corrispettivo della cessione è costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, ancorché costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto l'eventuale conguaglio in denaro pattuito.

La plusvalenza è determinata quale differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene.

In caso di assegnazione dei beni ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, rileva il valore normale del bene.

TASSAZIONE

**Fino al
31.12.2025**

Nell'ipotesi di cui alla lett. c), la plusvalenza concorre per intero alla formazione del reddito dell'esercizio in cui viene realizzata, mentre nei casi indicati alle lett. a) e b), **è possibile optare per la ripartizione in quote costanti nell'esercizio di realizzo e nei 4 successivi (perciò in 5 periodi d'imposta).**

**Dal
1.01.2026**

- Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle derivanti da partecipazioni in regime Pex (art. 87 Tuir)¹, concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini Ires, **per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate.**
- È abrogata la possibilità di scegliere di farle concorrere, in quote costanti, alla determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in cui sono realizzate e nei 4 successivi.
- La disposizione è applicabile anche alle immobilizzazioni finanziarie.

**Applicazio-
ne delle
novità**

Le disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (dal 2026 per i soggetti solari).** Pertanto, per le plusvalenze realizzate fino al periodo d'imposta 2025 è possibile effettuare ancora la rateizzazione, così come proseguire con i piani rateali già scelti.

- Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.
- Quindi, applicando il c.d. "criterio storico", si considera l'imposta del periodo d'imposta precedente (per i soggetti solari, del periodo d'imposta che chiude al 31.12.2025) che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

CESSIONE DI AZIENDA O RAMI DI AZIENDA

Le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, **in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°.**

SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4°, nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell'esercizio in cui è stata realizzata.

SCELTA IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Le scelte devono risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non è presentata, la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata.

Nota¹

Rientrano, quindi le plusvalenze realizzate sui beni strumentali materiali ed immateriali e sulle immobilizzazioni finanziarie senza i requisiti Pex. Ai fini Irap, la tassazione delle plusvalenze realizzate avviene già per intero nell'esercizio di realizzo.

Incasso del compenso del professionista a cavallo d'anno

Per quanto concerne il criterio di imputazione dei compensi dei professionisti, il D.P.R. 917/1986 adotta il c.d. “principio di cassa”, secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta. La ritenuta d’acconto è scomputata nel periodo d’imposta in cui il compenso, al quale il prelievo attiene, concorre a formare il reddito. L’applicazione del principio di cassa può determinare problematiche interpretative qualora il committente/debitore utilizzi, per estinguere l’obbligazione, strumenti diversi dal contante quali, ad esempio, assegni bancari e/o circolari, bonifici o carte di credito. Al fine di risolvere tale problematica, il 2° periodo del c. 1 del nuovo art. 54 Tuir modificato dal decreto di riforma Irpef/Ires, prevede che **le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta. Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.**

- OMNI-COMPENSIVITÀ E CRITERIO DI CASSA

 - Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza tra:**
 - (+) **tutte le somme** e i valori in genere a qualunque titolo **percepiti** nel periodo di imposta, in relazione all’attività artistica o professionale anche sotto forma di partecipazione agli utili;
 - (-) l’ammontare delle **spese sostenute** nel periodo stesso, nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nell’art. 54 e negli articoli del capo V Tuir.
- DEROGA AL PRINCIPIO DI CASSA

 - Se il pagamento non avviene in contanti ed è effettuato negli ultimi giorni dell’anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includerla nel mod. 770.
 - Il nuovo art. 54, c. 1, 2° periodo Tuir prevede che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta **si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte di quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.**
 - Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.
 - La disposizione, applicabile **dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2024**, ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2024, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.
- DISALLINEAMENTO TRA RITENUTA E INCASSO

 - Il cliente ha effettuato il bonifico il 30.12.“n” con valuta 31.12.“n”.
 - Il professionista, per la prestazione effettuata nell’anno “n”, deve emettere fattura nell’anno “n” anche se la somma è disponibile sul c/c del professionista dal **5.01.“n+1”**.
 - Il provento deve concorrere alla formazione della base **imponibile** del reddito di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta “n”.
 - La ritenuta è scomputata dai redditi del periodo d’imposta “n”.

Esempio

Fattura del commercialista al proprio cliente

Cedente/prestatore (fornitore) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153950202 Codice fiscale: VRDLGU44P07B157H Denominazione: Verdi Luigi Regime fiscale: RF01 (ordinario) Indirizzo: Viale Roma, 6 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN - Cap: 46042 - Nazione: IT				Cessionario/committente (cliente) Identificativo fiscale ai fini Iva: IT00153450202 Codice fiscale: 00153450202 Denominazione: Alfa S.r.l. Indirizzo: Via Milano, 27 Comune: Castel Goffredo - Provincia: MN Cap: 46042 Nazione: IT				
Tipologia documento			Numero documento		Data documento		Codice destinatario	
TD01 (fattura)			13		31.12. "n+1"		N7UKMN2	
Cod. art.	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	% Iva	Prezzo totale	
	Compenso per consulenza presso Vs. azienda anno "n".	1,00	10.000,00			22,00	10.000,00	
Dati Cassa Previdenziale			Imponibile	% Contr.	Ritenuta	% Iva	Importo	
TC06 (CNPADC)			10.000,00	4,00		22	400,00	
RIEPILOGHI IVA E TOTALI								
Esigibilità Iva/Riferimenti normativi		% Iva	Spese accessorie		Totale imponibile		Totale imposta	
I (esigibilità immediata)		22,00			10.400,00		2.288,00	
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione			Valuta		Totale documento	
					EUR		12.688,00	
Dati ritenuta d'acconto		Aliquota ritenuta		Causale			Importo	
RT01 Ritenuta persone fisiche		20,00		A (decodifica come da modello CU)			2.000,00	
Modalità pagamento		IBAN			Istituto		Data scadenza	Importo
MP05 Bonifico (B.B.)		IT18Z6745457550000000001101			Banca di Credito		31.12. "n"	10.688,00



Compensi e rimborsi di fine anno agli amministratori

Si schematizza il trattamento fiscale relativo ai compensi e ai rimborsi spese erogati ad amministratori, dipendenti e assimilati, con particolare riferimento alle operazioni effettuate in prossimità della chiusura dell'esercizio.

RIMBORSI ANALITICI

- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente.
- Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, non concorrono a formare il reddito e sono deducibili per il committente se sono effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 23 D.Lgs. 241/1997).

CRITERI DI IMPUTAZIONE

Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di effettuazione della ritenuta.

Tavola n. 1

Rimborsi spese erogati agli amministratori senza Partita Iva

Costi di competenza anno 2025		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese analitici • Per trasferte fuori dal Comune sede di lavoro: - vitto²; - alloggio; - viaggio; - trasporto; - indennità chilometriche. Non assimilabili ai compensi.	Erogati entro il 31.12.2025	Nessuna tassazione ¹	• Deducibilità 2025 (criterio ordinario di competenza): - fino a € 180,76 al giorno per trasferte in Italia; - fino a € 258,23 al giorno per trasferte all'estero; - nei limiti dei costi di auto di potenza fino a 17 cavalli fiscali (20 per i diesel) con riferimento ai dati delle tabelle Aci (indennità chilometriche).
	Erogati entro il 12.01.2026		
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026		
Rimborsi spese forfetari	Erogati entro il 31.12.2025	Reddito 2025 ⁴	Deducibilità 2025
	Erogati entro il 12.01.2026	Reddito 2025 ³⁻⁴	Deducibilità 2025 ³⁻⁵
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026	Reddito 2026 ⁴	Deducibilità 2025⁵ Se riferiti a rimborsi nei limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "rimborsi spese". Deducibilità 2026 Se riferiti a rimborsi eccedenti i limiti giornalieri (art. 51, c. 5 Tuir): "compensi amministratori".
Note	1. Si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori dipendenti (art. 51 Tuir). Per il 2025 la soglia di esenzione è di € 2.000 per i dipendenti con figli a carico e di € 1.000 per tutti gli altri dipendenti. Resta fermo il meccanismo di tassazione in caso di superamento del limite.		
	2. Le spese di vitto potrebbero rientrare tra le spese di rappresentanza se, ad esempio, l'amministratore si è recato al ristorante con clienti, fornitori, agenti.		
	3. Si applica il principio di cassa "allargato" che comprende, tra i costi da imputare nell'anno in chiusura, anche i compensi erogati fino al 12.01 dell'anno successivo.		
	4. Se sono superati i limiti di cui all'art. 51, c. 5 Tuir; in caso contrario, non sono mai imponibili.		
	5. Deducibilità in base al principio di competenza.		

Tavola n. 2

Rimborsi spese erogati agli amministratori con Partita Iva

Costi di competenza anno 2025		Imponibilità per il percipiente	Deducibilità per l'erogante
Rimborsi spese forfetari Rappresentano comunque una forma di "compenso amministratori".	Erogati entro il 31.12.2025	Reddito 2025	Deducibilità 2025
	Erogati dal 1.01.2026 al 12.01.2026	Reddito 2026	Deducibilità 2026
	Erogati dal 13.01.2026 al 31.12.2026	Reddito 2026	Deducibilità 2026



NON SOLO IMPRESA

Autoliquidazione Inail 2025/2026

Le aziende, sulla scorta delle informazioni ricevute dall'Inail e dei dati in loro possesso, provvedono a determinare i premi dovuti per l'autoliquidazione del premio assicurativo 2025/2026 e al loro versamento. La scadenza dei pagamenti (importo totale o sola prima rata) è il **16.02.2026**.

RIDUZIONE RETRIBUZIONI	Invio telematico o procedura "Alpi on line" nel caso di riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026.	16.02.2026	
DENUNCIA RETRIBUZIONI¹	Invio telematico o procedura "Alpi on line".	28.02.2026	
PAGAMENTI Saldo 2025 e acconto 2026	In unica soluzione.	16.02.2026	
	In 4 rate ² (Modello F24).	16.02.2026	
		16.05.2026	Coefficiente: 0,00670548
		16.08.2026	Coefficiente: 0,01363699
		16.11.2026	Coefficiente: 0,02056849
Note	1. Sono esonerate le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti e assimilati nell'anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendisti, a meno che intendano pagare il premio in rate (barrando la relativa casella) o chiedere la riduzione del premio (L. 296/2006). 2. È possibile rateizzare in un numero diverso di rate, secondo il piano di rateazione autorizzato dall'Inail.		

Esempio

Acconto e saldo Inail - Scritture contabili

SP C II 5-quater	SP C IV 1	• Acconto			16.02.n	Banca c/c	1.570,00
		Acconto Inail a					
CE B 9 b	SP D 13 SP C II 5-quater	• Contributi di competenza con posizione finale a debito			31.12.n	40,00 1.570,00	1.610,00
		Assicurazione infortuni a					
		Diversi Inail c/versamento a					
		Acconto Inail a					
CE B 9 b SP C II 5-quater	SP C II 5-quater	Contributi Inail dell'anno "n".			31.12.n	1.500,00 70,00	1.570,00
		• Contributi di competenza con posizione finale a credito					
		Diversi a					
		Acconto Inail a					
SP D 13 SP C II 5-quater	SP C IV 1	Assicurazione infortuni			16.02.n+1	40,00 1.610,00	1.650,00
		Credito Inail					
		Contributi Inail dell'anno "n".					
		• Pagamento posizione finale a debito					
SP C II 5-quater	SP C II 5-quater SP C IV 1	• Pagamento con posizione finale a credito			16.02.n+1	70,00 1.430,00	1.500,00
		Acconto Inail a					
		Diversi a					
		Credito Inail a					
		Banca c/c			Versamento acconto anno "n+1" al netto del credito residuo anno "n"		

[MODELLO F24 PER PAGAMENTO](#)[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ARTIGIANI](#)[AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PER ISCRITTI ALLA GESTIONE COMMERCianti](#)



Misura degli interessi legali

A decorrere **dal 1.01.2026** il tasso degli interessi legali è **pari al 1,6%**. Il Ministero dell'Economia ha la possibilità di modificarne la misura di anno in anno, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. **In assenza di determinazione entro il 15.12**, il saggio rimane invariato per l'anno successivo.

INTERESSI
DI MORAObbligazioni
non derivanti
da transazioni
commerciali

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro sono dovuti, **dal giorno della mora**, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno.

Obbligazioni
derivanti
da transazioni
commerciali

- Si applicano **disposizioni specifiche**.
- Il tasso di interesse applicabile è quello della Banca Centrale Europea (aggiornato semestralmente), maggiorato di 8 punti percentuali.
- La mora decorre automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

INTERESSI
CONVENZIONALI

- Al saggio di **interesse legale** si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura.
- Gli interessi superiori alla misura legale devono essere **determinati per iscritto**; altrimenti, sono dovuti nella **misura legale**.

RAVVEDIMENTO
OPEROSO

- Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla **regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza**, quando dovuti, nonché al pagamento degli **interessi moratori calcolati al tasso legale**, con maturazione giorno per giorno.
- Gli interessi devono essere calcolati facendo riferimento al tasso applicabile in ciascuna annualità (2% fino al 31.12.2025; **1,6% dal 1.01.2026**).

Esempio

- Omesso versamento Iva mese di ottobre 2025, entro il 16.11.2025, pari a € 10.000.
- La violazione è regolarizzata in data 31.01.2026.
- Si provvede al versamento dell'imposta, oltre che della sanzione [€ 139,00, pari all'1,39% (1/9 del 12,5%) dell'acconto non versato] e degli interessi.
- Gli interessi sono così calcolati:

€ 10.000 x 1,6% x 31/365 (dal 1.01.2026 al 31.01.2026)	=	€	13,59
€ 10.000 x 2% x 45/365 (dal 17.11.2025 al 31.12.2025)	=	€	24,66
Totale interessi	=	€	38,25

Gli interessi da ravvedimento devono essere esposti nel modello F24, separatamente dall'imposta dovuta, utilizzando lo specifico codice tributo previsto (tranne il caso dei codici relativi ai sostituti d'imposta).

INTERESSI NON
DETERMINATI
PER ISCRITTO

Il **tasso legale** rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai **capitali dati a mutuo e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa**, se non determinati per iscritto.

ISTITUTI
DEFLATIVI DEL
CONTENZIOSO

L'interesse legale rileva **anche in caso di versamento rateale** delle somme dovute per effetto degli istituti deflativi del contenzioso (accertamento con adesione e acquiescenza).



Tassi di usura

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.10.2025 e il 31.12.2025**.

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	10,54	17,1750
	Oltre € 5.000,00	8,88	15,1000
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,65	23,5625
	Oltre € 1.500,00	15,74	23,6750
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	Fino a € 50.000,00	8,05	14,0625
	Da € 50.000,00 a € 200.000,00	6,51	12,1375
	Oltre € 200.000,00	4,99	10,2375
Credito personale		11,46	18,3250
Credito finalizzato		11,03	17,7875
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,39	11,9875
	Oltre € 50.000,00	4,72	9,9000
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,77	11,2125
	A tasso variabile	5,28	10,6000
Leasing autoveicoli e aeronautici	Fino a € 25.000,00	9,26	15,5750
	Oltre € 25.000,00	8,20	14,2500
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	9,88	16,3500
	Oltre € 25.000,00	7,17	12,9625
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,96	8,9500
	A tasso variabile	4,13	9,1625
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 15.000,00	13,73	21,1625
	Oltre € 15.000,00	9,46	15,8250
Credito revolving		15,77	23,7125
Finanziamenti con utilizzo di carte di credito		11,76	18,7000
Altri finanziamenti		14,54	22,1750

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un **marginale di ulteriori 4 punti percentuali**.
- La differenza tra il limite e il tasso medio **non può superare gli 8 punti percentuali**.



AGEVOLAZIONI

Agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2026

Si riepilogano le principali agevolazioni alle imprese contenute nella legge di Bilancio 2026.

**NUOVA
SABATINI**

È rifinanziata con € 200 milioni per l'anno 2026 e con € 450 milioni per l'anno 2027 l'autorizzazione di spesa relativa alla "Nuova Sabatini", misura di sostegno agli investimenti (acquisto o acquisizione in leasing) in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese, tramite contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

**INTERNAZIONA-
LIZZAZIONE
DELLE
IMPRESE**

Sono incrementate le risorse finanziarie destinate al sostegno delle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, sui fondi preesistenti.

**CONTRIBUTO
ALLE IMPRESE
PRODUTTRICI
DI ROTTAMI
DI ACCIAIO**

- È istituito un incentivo economico, nel limite di spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce acciaio inossidabile "verde", ossia usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo.
- Il contributo è condizionato a una serie di requisiti energetici e merceologici: spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox, e dimostra consumi energetici inferiori a soglie di riferimento che diventano via via più stringenti.

**FONDO
DI GARANZIA
PMI E FONDO
PRIMA CASA**

- In merito alla disciplina della cd. "Garanzia Archimede" di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale, dal 1.01.2026 - ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70%, la misura percentuale della copertura è determinata da SACE secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di "addizionalità" dell'intervento. La valutazione operata da SACE sull'addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.
- In merito al Fondo di garanzia per la prima casa, questo può assumere impegni di garanzia entro un limite massimo complessivo, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di Bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31.12 dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno 2026, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in € 43.000 milioni.

**CREDITO
D'IMPOSTA
IMPRESE
DEI SETTORI
DELLA
PRODUZIONE
PRIMARIA**

- Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla L. 199/2025, a decorrere dal 1.01.2026 e fino al 28.09.2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro, nei limiti di spesa previsti.
- Il credito d'imposta non è applicabile agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, c. 446 L. 207/2024 e agli investimenti effettuati dai soggetti che possono beneficiare delle disposizioni relative alla maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e alla proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura.



SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di febbraio 2026

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Domenica 1 febbraio	Iva	Dichiarazione annuale - La dichiarazione Iva relativa all'anno 2025 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1.02.2026 e il 30.04.2026.
	Cessioni a privati extra-UE	Tax free shopping - Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'Iva, superiore a € 70 destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta (tax free shopping) - (art. 1, c. 77 L. 213/2023).
Venerdì 9 febbraio	Bonus pubblicità	Dichiarazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2025.
	Mod. 730 precompilato	Spese sanitarie - Per le spese e i relativi rimborsi del 2025, l'opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può essere effettuata dal 9.02 al 9.03.2026, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID.
Domenica 15 febbraio	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come, ad esempio, le fatture differite), mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). Se l'importo dovuto con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro autonomo (artt. 25 e 25-bis D.P.R. 600/1973) non supera il limite di € 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16.12 dello stesso anno.
Lunedì 16 febbraio		Modello 770 mensile - Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
		Raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva in relazione ai corrispettivi, nel limite di € 7.000 annui, dei raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di gennaio 2026, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di dicembre 2025. Contribuenti trimestrali "speciali" - Termine ultimo per la liquidazione relativa al 4° trimestre 2025 e per versare l'eventuale imposta a debito per distributori di carburante, autotrasportatori, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, esercenti arti e professioni sanitarie che effettuano solo operazioni esenti e acquisti di oro industriale (es.: odontotecnici).



Principali adempimenti mese di febbraio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 16 febbraio (segue)	Iva (segue)	Contratti di sub-fornitura - Termine per la liquidazione e il versamento dell'Iva dovuta relativa al 4° trimestre 2025 per i contribuenti Iva trimestrali che effettuano operazioni derivanti da contratti di sub-fornitura (art. 74, c. 5 D.P.R. 633/1972). Associazioni sportive dilettantistiche - Termine di versamento dell'Iva relativa al 4° trimestre 2025, mediante modello F24. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Conguaglio previdenziale - I datori di lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno relative ai contributi previdenziali e assistenziali anche con la denuncia di competenza del mese di gennaio 2026. Poiché le operazioni di conguaglio riguardano anche il Tfr al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le stesse potranno avvenire anche con la denuncia di "febbraio 2026" (scadenza 16.03.2026), senza aggravio di oneri accessori.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 4ª rata del contributo fisso minimo per il 2025.
	Tfr	Saldo rivalutazione - Termine di versamento del saldo dell'imposta sostitutiva, pari al 17%, in relazione alla rivalutazione sul Tfr maturata al 31.12.2025.
	Inail	Autoliquidazione - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dei premi per il saldo 2025 e l'acconto 2026 e per la comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte esclusivamente con modalità telematica.
	Cassa ragionieri	Versamento - Termine di versamento della 1ª rata 2026 dei contributi minimi.
	Enasarco	Versamento contributi - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre-dicembre 2025.
Venerdì 20 febbraio	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese precedente.
Mercoledì 25 febbraio	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Sabato ¹ 28 febbraio	Imposte dirette	Conguaglio fiscale - Termine ultimo per operare, da parte dei sostituti d'imposta, il conguaglio di fine anno 2025 sulle retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel corso dell'anno, entro il 12.01, ai dipendenti, ai collaboratori e agli altri percettori di redditi assimilati.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
		Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.
	Imposta di bollo	Comunicazione liquidazioni periodiche - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche relative al 4° trimestre 2025.
		Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al 4° trimestre 2025.
		Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).



Principali adempimenti mese di febbraio 2026 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 28 febbraio (segue)	Inps	Regime forfettario - Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione in regime forfettario ex L. 208/2015 devono presentare apposita comunicazione telematica all'Inps entro il 28.02, qualora siano interessate a fruire del regime contributivo agevolato (Circ. Ag. Entrate 10/E/2016 - Circ. Inps 35/2016). Inoltre, i contribuenti in regime forfettario che intendono rinunciare a tale regime possono comunicarlo all'Inps entro il 28.02 dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1.01 del medesimo anno (Messaggio Inps 15/2019). Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Inail	Denuncia - Termine per la presentazione telematica all'Inail delle denunce retributive annuali. Riduzione del premio - Termine di invio on line della domanda di riduzione del premio Inail per prevenzione, mediante il Mod. OT23.
	Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 1° trimestre 2026.
	Consorti	Deposito - Termine entro il quale i consorzi con attività esterna, che hanno chiuso l'esercizio al 31.12.2025, devono depositare la situazione patrimoniale presso il Registro delle Imprese (art. 2615-bis c.c.).
	5 per mille	Domanda - Termine di iscrizione telematica nell'elenco dei beneficiari del 5 per mille tenuto dal Ministero della Cultura per le associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
	Fondi rustici	Adempimento - Scade oggi il termine per la registrazione cumulativa di tutti i contratti d'affitto di fondi rustici che il proprietario ha stipulato verbalmente, o in forma scritta, nel corso del 2025.
	Stampati fiscali	Adempimenti - Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i rivenditori autorizzati devono effettuare l'invio telematico dei dati relativi alle forniture di stampati fiscali effettuate nel 2025.
	Tasse automobilistiche	Versamento - Pagamento delle tasse automobilistiche da parte dei proprietari di autoveicoli fino a 35 Kw con bollo scadente a gennaio 2026.

Nota¹

- Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).
- L'art. 18, c. 1 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).
- Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].